

FOGLIO FEDERALE

Anno XXVIII

Berna, 12 aprile 1945.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta ogni 15 giorni. Prezzo: **fr. 2.-** l'anno per gli abbonati paganti al *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* e per gli abbonati di lingua italiana al *Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni*, e **fr. 10.-** per i soli abbonati al *Foglio federale*. Rivolgersi all'Amministrazione del *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* in Bellinzona.

Termine d'opposizione: 11 luglio 1945.

Decreto federale

che assegna

a titolo provvisorio dei sussidi supplementari
alle casse-malati riconosciute.

(Del 28 marzo 1945.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 34 *bis* della Costituzione;

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 1945,

decreta:

Art. 1.

I sussidi federali previsti nell'art. 35, primo capoverso, lettera *a*, e *b*, e secondo capoverso, della legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni sono aumentati, negli anni 1944 e 1945, di:

I. Sussidi federali.

a) franchi 2 per i fanciulli;

b) franchi 2,50 per le donne assicurate per la cura medica e i medicamenti.

Art. 2.

¹ La concessione dei sussidi supplementari può essere fatta dipendere dall'osservanza di prescrizioni relative alla sicurezza finanziaria della cassa, alla partecipazione dei membri alle spese per la cura medica e i medicamenti, all'amministrazione, alla

II. Condizioni.

tenuta dei conti e al pareggio del bilancio; la cassa che contravviene alle dette prescrizioni può essere privata tanto dei sussidi supplementari quanto dei sussidi ordinari.

² Le casse devono fornire all'autorità di vigilanza i documenti che permettano di controllare la loro attività, e le statistiche necessarie.

Art. 3.

III. Disposizioni esecutive.
Entrata in vigore.

¹ Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto; esso emana le prescrizioni necessarie.

² Esso è incaricato di pubblicare il presente decreto, in virtù della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, e di fissare il giorno in cui esso entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 marzo 1945.

Il Presidente: **Altwegg.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 marzo 1945.

Il Presidente: **Aeby.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato in conformità dell'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale, e dell'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su le leggi e risoluzioni federali.

Berna, 28 marzo 1945.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

Data della pubblicazione: *12 aprile 1945.*

Termine d'opposizione: *11 luglio 1945.*

Decreto federale che assegna a titolo provvisorio dei sussidi supplementari alle casse-malati riconosciute. (Del 28 marzo 1945.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1945
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	08
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	12.04.1945
Date	
Data	
Seite	469-470
Page	
Pagina	
Ref. No	10 151 136

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.